

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 21-5941

DL 41/2021. Approvazione dei criteri per il contributo a favore dei parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 ed alla DGR n. 40 - 5096 del 20 maggio 2022. Spesa complessiva della Misura di aiuto euro 2.797.251,58.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare i criteri per l'erogazione, ai sensi del decreto legge 41/2021, del contributo a favore dei parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 ed alla D.G.R. n. 40-5096 del 20 maggio 2022, per un importo complessivo pari ad euro 2.797.251,58, come riportati nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di stabilire in euro 50.000,00 l'importo massimo da destinare alle spese di gestione della Misura;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.797.251,58, trova copertura sul capitolo 168762 Missione 06 Programma 01 e per le spese di gestione, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 sul capitolo 141730 , Missione 1, Programma 03, ai sensi della D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021;
- di demandare gli Assessori competenti a farsi promotori, presso le opportune sedi istituzionali, affinché l'attuale limite di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 41/2021, al fine di garantire il totale impiego delle risorse disponibili, possa essere ridotto fino al 10% qualora risultassero eventuali risorse residuali a conclusione del procedimento di erogazione di cui al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteri per l'erogazione, ai sensi del DL 41/2021, del contributo a favore dei parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 ed alla DGR n. 40 - 5096 del 20 maggio 2022

1. Beneficiari dell'aiuto:

- Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici regolarmente iscritti in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO 93.21.01 e 91.04.00;
- Le imprese con sede operativa collocata sul territorio regionale;
- Le imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- Le imprese attive alla data del 23 marzo 2021 ed attive al momento della presentazione della domanda;
- Le imprese che abbiano subito un calo dei ricavi di almeno il 30% confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020.

2. Imprese in difficoltà:

Non possono beneficiare del presente aiuto le imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Nel caso di microimprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, il contributo può essere concesso qualora l'impresa dichiari di non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione del contributo non abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione non sia più soggetta al piano di ristrutturazione)

3. Tipologia dell'aiuto:

- Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*".

- L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.

- Ciascun beneficiario può presentare una sola richiesta di contributo sul presente provvedimento. Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020.

- Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell'art. 10 bis del DL n. 137/2020, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Criterio di ripartizione delle risorse

L'importo del contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le seguenti modalità:

- 1) la differenza del fatturato relativa all'anno 2019 e 2020 dichiarato nella domanda di contributo da ogni singola impresa sarà confrontata con l'importo totale di calo del fatturato dalla totalità dei soggetti richiedenti,
- 2) le risorse finanziarie disponibili saranno divise proporzionalmente al risultato ottenuto, fermo restando il limite massimo agevolabile previsto dal regime *de minimis*.

In caso di imprese aperte nel corso dell'anno 2019, la variazione verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettiva apertura.

5. Procedura per la presentazione della domanda

Le domande di contributo sono da presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della comunicazione di avvio del procedimento.

I requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico sulla documentazione amministrativa*".

La domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Tabella - Allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.

6. Controlli

Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, effettuerà una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

Criteri per l'erogazione, ai sensi del DL 41/2021, del contributo a favore dei parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 ed alla DGR n. 40 - 5096 del 20 maggio 2022

1. Beneficiari dell'aiuto:

- Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici regolarmente iscritti in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO 93.21.01 e 91.04.00;
- Le imprese con sede operativa collocata sul territorio regionale;
- Le imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- Le imprese attive alla data del 23 marzo 2021 ed attive al momento della presentazione della domanda;
- Le imprese che abbiano subito un calo dei ricavi di almeno il 30% confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020.

2. Imprese in difficoltà:

Non possono beneficiare del presente aiuto le imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Nel caso di microimprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, il contributo può essere concesso qualora l'impresa dichiari di non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione del contributo non abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione non sia più soggetta al piano di ristrutturazione)

3. Tipologia dell'aiuto:

- Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

- L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.

- Ciascun beneficiario può presentare una sola richiesta di contributo sul presente provvedimento. Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020.

- Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell'art. 10 bis del DL n. 137/2020, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Criterio di ripartizione delle risorse

L'importo del contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le seguenti modalità:

- 1) la differenza del fatturato relativa all'anno 2019 e 2020 dichiarato nella domanda di contributo da ogni singola impresa sarà confrontata con l'importo totale di calo del fatturato dalla totalità dei soggetti richiedenti,
- 2) le risorse finanziarie disponibili saranno divise proporzionalmente al risultato ottenuto, fermo restando il limite massimo agevolabile previsto dal regime *de minimis*.

In caso di imprese aperte nel corso dell'anno 2019, la variazione verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettiva apertura.

5. Procedura per la presentazione della domanda

Le domande di contributo sono da presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della comunicazione di avvio del procedimento.

I requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico sulla documentazione amministrativa*".

La domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Tabella - Allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.

6. Controlli

Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, effettuerà una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.